

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE**

La, Corte di Appello di Potenza riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

- dr. Cataldo C. Collazzo , Presidente est.
 - dr. Michele Videtta, Consigliere
 - avv. Eustacchio Roberto Sivilla , Giudice Ausiliario
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in grado di appello iscritto al n. omissis RGAC, avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente tra:

CORRENTISTA

APPELLANTE

CONTRO

BANCA

APPELLATA

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. CORRENTISTA ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Matera, la Banca chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, indicati nella misura di euro 21.174,73, per la mancata erogazione di un mutuo, nonché di euro 15.493,77 per l’illegittimo recesso dal conto corrente.

Assumeva l’attrice:

- “a) che la banca convenuta non le avesse erogato un mutuo di euro 21.174,73 che sarebbe servito a finanziare l’acquisto di materie prime e prodotti;*
- b) che, con lettera del 21.2.2002, la banca aveva manifestato disponibilità alla concessione del prestito, ragion per cui l’attrice si era procurato ed aveva fornito alla convenuta le fatture con le dichiarazioni liberatorie di pagamento delle materie prime il cui acquisto era da finanziare;*
- c) che come conseguenza di tanto, i soci in data 14.1.2002 sottoscrivevano il contratto con la banca;*
- d) che però, successivamente, la banca aveva negato il finanziamento a causa del fatto che l’attrice aveva promosso un procedimento civile nei suoi confronti “per il riconoscimento degli interessi capitalizzati sui rapporti di conto corrente intrattenuti presso la succursale di Ferrandina della medesima banca”.*

2. Si costituiva la banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Sentenza, Corte di Appello di Potenza, Pres. Est. Cataldo Collazzo, n. 862 del 14 dicembre 2018

3. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale ha osservato:

- a) che non vi è prova del pregiudizio subito;
- b) che, difatti, non è stata provata l'assunzione di obbligazioni con fornitori successivamente al rifiuto della banca di erogare il finanziamento, né il ricorso effettivo a finanziamenti con condizioni più onerose;
- c) che non sono stati forniti ulteriori elementi istruttori per individuare e quantificare il pregiudizio in tesi subito dall'attrice.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la CORRENTISTA

Si è costituita la Banca chiedendo il rigetto dell'appello.

5. All'udienza del 17 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Occorre innanzi tutto rilevare che la comparsa conclusionale è stata depositata per la Banca 1 sull'assunto che la stessa avrebbe incorporato la BANCA.

Tuttavia, non essendovi stata alcuna rituale costituzione per la prosecuzione del giudizio in capo alla Banca 1, il giudizio prosegue nei confronti dell'originaria parte appellante.

7. L'atto di appello ripercorre, fino a pagina 17, le vicende del giudizio di primo grado, riportando integralmente gli atti delle diverse fasi.

Con l'unico motivo di appello, poi, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda sul presupposto della mancata prova della quantificazione del danno subito dall'attore.

A tal riguardo, l'appellante deduce:

- a) che l'ammontare del danno va determinato tenendo conto della peculiarità dell'illecito e delle caratteristiche della responsabilità stessa;
- b) che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte;
- c) che nel caso di specie si è in presenza di una serie di comportamenti della banca tali da indurre il cliente a ritenere che gli sia stato accordato credito con una certa stabilità;

Sentenza, Corte di Appello di Potenza, Pres. Est. Cataldo Collazzo, n. 862 del 14 dicembre 2018

d) che la banca sarebbe venuta meno agli obblighi di correttezza e buona fede e che da tanto discenderebbe una responsabilità contrattuale della stessa, con il conseguente obbligo del risarcimento del danno;

e) che la norma dell'art. 1337 c.c. impone alle parti il dovere di comportarsi secondo buona fede;

f) che l'ingiustificato recesso nelle trattative, quando sia sorto nell'altra parte il ragionevole affidamento è fonte di responsabilità per la parte che abbia operato tale recesso;

g) che la giustificazione addotta dalla banca per la rottura delle trattative è pretestuosa.

8. L'appello è inammissibile.

Il Tribunale, rigettando la domanda per aver riscontrato il mancato assolvimento dell'onere della prova del pregiudizio sofferto, ha implicitamente ritenuto la fondatezza dell'an della pretesa, ritenendo in sostanza che la banca convenuta avesse violato gli obblighi di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale.

In tema di responsabilità precontrattuale, la giurisprudenza di legittimità afferma che il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la liquidazione del danno da rottura delle trattative per la cessione di alcuni punti vendita di una catena di supermercati, equitativamente determinata nella misura del 5 per cento del prezzo pattuito, fissato nella misura del 37 per cento degli incassi lordi degli ultimi esercizi, trattandosi di liquidazione motivatamente ancorata a parametri non illogici, costituiti dalla rilevanza dei flussi di cassa dei supermercati e, nel contempo, dalla loro mutevolezza in ragione dell'andamento del mercato, nonché dallo stato embrionale in cui si trovavano le trattative avviate, in alternativa, con altro potenziale acquirente) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24625 del 03/12/2015, Rv. 637951 - 01).

Nel caso di specie, l'attore non ha provato né di aver sostenuto spese nel corso delle trattative, finalizzate alla conclusione del contratto, né di aver perso altre occasioni di stipulazione contrattuale.

La motivazione del Tribunale risponde a tale principio.

Di contro, nessuna delle argomentazioni spese con l'appello aggredisce tale motivazione, giacché in alcun modo l'appellante indica da quali elementi possa e debba trarsi la prova degli elementi indicati.

Né tale vuoto probatorio può essere colmato con la prova testimoniale richiesta dall'appellante, la quale verte su fatti non controversi (l'approvazione del finanziamento in prima battuta, capp. 1 e 4; il rifiuto di erogare il finanziamento, capp. 2 e 3 – il tasso agevolato del finanziamento, cap. - 5; la mancata restituzione del contratto, cap. 6).

L'istanza per l'ordine di esibizione del di finanziamento è pur essa ininfluenza, giacché contraddittoria rispetto alle stesse difese dell'appellante, il quale reclamando una responsabilità di tipo precontrattuale ha fondato tale responsabilità della banca sulla rottura delle trattative e sul mancato perfezionamento del contratto.

Sentenza, Corte di Appello di Potenza, Pres. Est. Cataldo Collazzo, n. 862 del 14 dicembre 2018

Né, sotto diverso profilo, l'appello supera detti limiti di ammissibilità, ove anche si voglia considerare la diversa domanda relativa al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo recesso dal conto corrente.

Si tratta del recesso, operato dalla banca, dal contratto di apertura di credito per la somma di lire 100 milioni valido fino a revoca, di cui al contratto del 25/6/1998 (doc. 1 produzione di primo grado di parte convenuta).

La giurisprudenza di legittimità afferma che il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 cod. civ., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciare le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6186 del 07/03/2008, Rv. 602340 - 01).

Anche in tal caso, tuttavia, l'appellante ha genericamente censurato la decisione impugnata, senza alcun modo indicare quali siano gli elementi istruttori per individuare e quantificare il pregiudizio in tesi subito dall'attrice (la cui mancanza ha costituito il motivo per il rigetto della domanda nel giudizio di primo grado), non potendosi aderire alla tesi che il danno da risarcire, conseguente alla violazione dei principi di correttezza e buona fede, sia in *re ipsa*.

9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

Parte appellante deve essere per l'effetto condannata al pagamento delle stesse in favore delle parti appellate costituite.

La liquidazione dei compensi è effettuata alla stregua degli artt. 1, 2, 4 e 28 del Decr. Min Giustizia 10.3.2014 n. 55 (cfr. Corte Cost., ord. n. 261/2013), tenuto conto del valore dichiarato della causa, secondo i valori medi dello scaglione fino a 52.000,00 euro.

Tali valori sono diminuiti nella misura del 30%, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

P.Q.M.

la Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato il 19 marzo 2010 da CORRENTISTA avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. omissis, depositata il 21 ottobre 2010, nei confronti della BANCA nel contraddittorio delle parti così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna la CORRENTISTA al pagamento in favore della BANCA. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 7.659,58 (di cui euro 999,08 per spese generali), oltre IVA e CA come per legge.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2018.

Il Presidente est.

dr. Cataldo Carmine Collazzo

Sentenza, Corte di Appello di Potenza, Pres. Est. Cataldo Collazzo, n. 862 del 14 dicembre 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS